

# Avviso OCDPC 642 del 29 febbraio 2020

**BANCO BPM A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E IMPRESE COLPITE**

## AVVISO AL PUBBLICO

### **Interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.**

A seguito dell'epidemia procurata dal virus Covid 19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emanato l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 642 del 29 febbraio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020.

In ottemperanza alla suindicata Ordinanza, il Gruppo Banco BPM informa tutta la propria clientela, titolare di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò) ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni circa il diritto di richiedere alle banche, fino al 31 luglio 2020 e comunque non oltre la data di cessazione dell'emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

L'articolo 1 "Sospensione dei mutui" dell'Ordinanza n. 642/2020 del Capo Dipartimento della Protezione Civile, infatti, stabilisce che:

"1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di impossibilità temporanea della prestazione non imputabile al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, ovvero strettamente connessi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari

previa presentazione di autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'indicazione del danno subito, la sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione dello stato di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione.

In conformità alle disposizioni di cui sopra e al fine di fornire il massimo sostegno alla propria clientela colpita dal suddetto tragico evento, il Gruppo Banco BPM, per il tramite di tutte le società del proprio Gruppo, accorderà la sospensione delle rate dei mutui fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 luglio 2020 ai propri clienti, sia privati sia imprese, destinatari del suddetto provvedimento, che ne faranno specifica richiesta, da presentarsi entro il 15 maggio 2020, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni.

Si invitano pertanto i clienti interessati a contattare la propria Filiale per richiedere tutte le informazioni relative a costi, tempi e modalità della sospensione, fermo restando il fatto che la Banca non applicherà costi o commissioni per l'istruttoria della pratica di sospensione.

Il presente comunicato ha validità per tutte le Società del Gruppo Banco Bpm.